



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell’8.09.2010;

**Visto** il D.M. n. 25428 del 05.11.1971, con cui è stata rilasciata al laboratorio “ISPEC PUGLIA s.a.s.” di Barletta (BT) l’autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni;

**Visto** il D.M. n. 143 del 01.06.2016 con cui l’autorizzazione è stata estesa, ai sensi del Art. 5 della Circolare n. 7617 del 2010, all’esecuzione ed alla certificazione delle prove facoltative di carico su pali ed alle prove di carico su piastra.

**Visti** i successivi rinnovi dei summenzionati decreti, da ultimo il D.M. n. 19 del 05.02.2021 con efficacia fino alla data del 22.11.2025, con cui è stata rinnovata l’autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni al laboratorio “ISPEC PUGLIA dell’ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s.” di Barletta;

**Vista** la nota registrata al prot. STC n. 7822 del 06.08.2021, con cui la società “ISPEC PUGLIA dell’ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s.” ha richiesto il nulla osta per la vendita delle quote societarie alla società “AGC Group S.r.l.”, con conseguente cambio societario del gestore e della denominazione del laboratorio in oggetto;

**Vista** la suddetta nota e la successiva nota registrata al prot. STC n. 9306 del 11.10.2021, con la quale veniva manifestata a questo Servizio Tecnico Centrale la sostanziale continuità nella gestione del laboratorio in termini di personale (direttore e sperimentatori), locali, attrezzature e procedure operative tecniche e di gestione della qualità del laboratorio, nonché appropriate procedure per una corretta gestione durante la fase transitoria;

**Visto** il relativo nulla osta prot. n. 9669 del 22.10.2021 rilasciato da questo Servizio Tecnico Centrale;

**Vista** la nota prot. STC n. 7386 del 12.06.2023, integrata successivamente con note prot. STC nn. 7416-7427-7435 del 13.06.2023 e nn. 7458-7483-7499 del 14.06.2023, con le quali il laboratorio ha trasmesso l'ulteriore documentazione relativa al trasferimento di cui trattasi;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione con le ulteriori prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

## **D E C R E T A**

Art.1 – L'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010, con estensione alle prove facoltative di carico su pali e di carico su piastra, già rilasciata con D.M. n° 19 del 05.02.2021 al laboratorio "ISPEC PUGLIA dell'ing. Luigi La Rovere & C. S.a.s." di Barletta (BT), Largo 2 Giugno, 1, 76121 Barletta (BT), ai sensi della Circolare 7617/STC, è trasferita alla società "ISPEC PUGLIA DI FABROCILE VINCENZO S.a.s.", con la medesima sede operativa in Largo 2 Giugno, 1, 76121 Barletta (BT).

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Luigi LA ROVERE.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – L'autorizzazione ha validità dalla data del presente Decreto fino al 22.11.2025 e potrà essere ulteriormente rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Il Servizio tecnico centrale si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del presente decreto, ulteriori ispezioni e controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti accertati in corso di istruttoria.

Art. 8 – A decorrere dalla data del presente Decreto il D.M. n° 19 del 05.02.2021, è abrogato.

Ing. Massimo SESSA

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Pentimalli